

	<p style="text-align: center;">Note in UIL Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilscuola.it; torino2@uilscuola.it</p> <p style="text-align: center;">21 novembre 2024</p>	
<p style="text-align: center;">da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70</p>		

**A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.**

Disposizioni per il conferimento di incarico di DSGA sulle istituzioni scolastiche

Con la pubblicazione della nota 147243 del 20 settembre 2024, il MIM emana le disposizioni concernenti il conferimento dell'incarico di Funzionario EQ (ex DSGA), per le autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento (scuole momentaneamente sottratte alla scure del dimensionamento scolastico). Anche per questa tipologia di incarico si applica quanto previsto dall'Intesa del 27 giugno 2024. I relativi incarichi dovranno essere trasmessi alla competente RTS al fine di consentire il pagamento dell'indennità parte fissa mediante cedolino unico.

Si allega la nota ministeriale 147243 del 20 settembre 2024 –



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori generali Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise
LORO SEDI

p.c. All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE

OGGETTO: Disposizioni concernenti il conferimento di incarico di D.S.G.A. sulle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, commi 83-ter e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (2,5%).

In relazione alle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento ai sensi dell'articolo 1, commi 83-ter e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, in accordo con quanto previsto dalla citata disposizione normativa, dovranno essere attribuite solo reggenze, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

All'uopo si precisa che anche per questa tipologia di incarico si applica quanto previsto al comma 10 dell'Intesa del 27 giugno 2024. Pertanto, è possibile utilizzare il format di cui all'allegato 3 di cui alla nota 10 settembre 2024 n. 139730.

Con l'occasione si precisa che anche questi ulteriori incarichi, come già indicato per quelli conferiti in applicazione dell'Intesa del 27 giugno 2024, devono essere trasmessi alla competente RTS al fine di consentire l'attribuzione dei compensi spettanti. A tal fine si raccomanda di specificare se l'incarico è conferito su posto vacante privo di titolare, condizione per la quale spetta l'Indennità di parte fissa per 12 mensilità da liquidare con il sistema del cedolino unico.

Si ringrazia per la consueta, fattiva, collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo